

La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato

ROBERTO PINARDI*

Nota a Corte Costituzionale, ordinanza n. 132 del 26 giugno 2020

Disponibile all'indirizzo: <http://www.giurcost.org/decisioni/2020/0132o-20.html>

Data della pubblicazione sul sito: 4 agosto 2020

Suggerimento di citazione

R. PINARDI, *La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Indirizzo mail: roberto.pinardi@unimore.it.

L'ord. n. 132 del 2020 si segnala all'attenzione del lettore perché con la stessa la Corte costituzionale ha fatto ricorso, per la seconda volta, ad una tecnica decisionale assai discussa e significativa, inaugurata, meno di due anni fa, con l'ord. n. 207 del 2018 (caso Cappato). Anche in questo frangente, infatti, il giudice delle leggi, volendo sommariamente riassumere:

a) accerta l'incostituzionalità della normativa impugnata, ossia degli artt. 595 c.p. e 13 della l. n. 47 del 1948, nella parte in cui questi prevedono – in via rispettivamente alternativa e cumulativa rispetto alla multa – la pena della reclusione per chi commette il delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato;

b) scarta, però, nel punto 8 della motivazione in diritto, la possibilità di un triplice esito del suo giudizio. E cioè:

b1) l'adozione di una sentenza di mero accoglimento visto «il rischio che, per effetto della stessa pronuncia di illegittimità costituzionale, si creino lacune di tutela effettiva per i controinteressi in gioco, seppur essi stessi di centrale rilievo nell'ottica costituzionale (per analoghe preoccupazioni si veda l'ordinanza n. 207 del 2018)»;

b2) il ricorso a una pronuncia di natura manipolativa, dato «che – rispetto alle possibilità di intervento di cui dispone il legislatore → la Corte «sconta necessariamente la limitatezza degli orizzonti del *devolutum* e dei rimedi a sua disposizione, che segnano il confine dei suoi poteri decisorio»;

b3) l'adozione di una decisione di inammissibilità per rispetto della sfera di discrezionalità politica che è riservata al legislatore, dal momento che «anche in questa occasione», come nel caso deciso con l'ord. n. 207 del 2018, «questa Corte non può e non intende sottrarsi» al suo «"compito naturale"» che consiste nel «verificare *ex post*, su sollecitazione dei giudici comuni, la compatibilità delle scelte compiute dal legislatore con la Costituzione»;

c) ritiene, invece, «opportuno, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni, rinviare la decisione delle questioni ora sottoposte a una successiva udienza», contestualmente fissata per il 22 giugno 2021, «in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina». Non senza aver prima indicato «i principi costituzionali e convenzionali» cui lo stesso dovrà attenersi nell'approntare la nuova normativa.

Siamo in presenza, in altre parole, di un nuovo utilizzo di una *species* di pronunce di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata» (per questa classificazione dell'ordinanza Cappato mi sia concesso rinviare a *Le pronunce Cappato: analisi di una vicenda emblematica della fase attualmente attraversata dal giudizio sulle leggi*, in *Consulta OnLine*, 24 aprile 2020, 4-7), la cui creazione, da parte del giudice delle leggi, ha suscitato numerosi rilievi. Questi sono in parte riproponibili anche a proposito dell'odierna decisione.

(A) La pronuncia in esame, infatti, innanzitutto conferma l'esistenza di un fenomeno più generale – che interessa, cioè, anche altre funzioni esercitate dalla Corte – e che si sostanzia in un utilizzo estremamente disinvolto delle forme mediante le quali la stessa veicola le proprie decisioni. Dal momento che sia per l'estensione delle argomentazioni sviluppate – laddove, lo ricordo, l'art. 18, comma 4, della l. n. 87 del 1953, prevede, al contrario, che: «Le ordinanze sono succintamente motivate» – sia per la sua tipica articolazione interna, tra un *Ritenuto in fatto* ed un *Considerato in diritto*, l'ord. n. 132 del 2020 andrebbe viceversa collocata nel *genus* delle “sentenze”.

(B) In secondo luogo, si deve osservare che il dispositivo adottato dalla Corte risulta (quanto meno) impreciso. La Corte, infatti, «*rinvia* all'udienza pubblica del 22 giugno 2021 la *trattazione* delle questioni di legittimità costituzionale» (corsivo aggiunto). Vero è, tuttavia, che quelle questioni sono già state *trattate* ed in maniera approfondita. Tanto da permettere, al giudice delle leggi, nella parte motiva della sua decisione, di argomentare, recisamente, l'illegittimità della normativa impugnata.

(C) La Corte, inoltre, non fornisce alcuna spiegazione specifica circa la scelta più discrezionale che viene oggi effettuata e che è quella relativa alla quantificazione del termine concesso al legislatore. Non si tratta, a dir il vero, di una novità, poiché anche l'ord. n. 207 del 2018 si caratterizza per la medesima omissione. Ma c'è di più. Là la Corte aveva concesso undici mesi di tempo, agli organi legislativi, per porre in essere una disciplina su tematiche sommamente divisive e ben sapendo non soltanto che in quel momento non erano in discussione, in materia, progetti di legge, ma anche che il Parlamento, al contrario, aveva di recente affrontato la questione *de qua* escludendo in maniera consapevole il suicidio assistito dal novero delle fattispecie regolate dalla l. n. 219 del 2017 (recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento). Qua, invece, la Corte concede un termine più lungo, di poco superiore ad un anno, in un ambito, sì, delicato, ma non altrettanto evocativo di valori personalissimi e quindi foriero di posizioni estremamente diversificate e pur ponendo in rilievo che «vari progetti di legge in materia [...] risultano allo stato in corso di esame davanti alle Camere». Con il che, tuttavia, si fatica a comprendere la coerenza complessiva delle quantificazioni operate nelle due fattispecie.

(D) Non va sottaciuto, ancora, che, per il contenuto del suo dispositivo, l'ord. n. 132 del 2020 è (pur sempre) una pronuncia di rinvio. Con la conseguenza che la normativa *sub iudice* non viene affatto espunta dall'ordinamento e che pertanto il giudice delle leggi – com'è costretto, peraltro, ad ammettere, in maniera implicita, proprio in conclusione delle sue argomentazioni – non può escludere, in assoluto, sue ulteriori applicazioni. Così facendo, però, si espongono *medio tempore* gli imputati in casi analoghi al rischio, sia pur limitato, di nuove applicazioni di un

apparato sanzionatorio la cui difformità rispetto al dettato costituzionale è già stata pianamente acclarata.

(E) In quinto luogo, va posto in rilievo che la causa non viene semplicemente rinviata a nuovo ruolo, con successiva individuazione di una data specifica da parte del Presidente della Corte – e con le conseguenze di natura processuale che così si determinano, ad esempio sul piano del decorso dei termini e della nomina di un nuovo relatore – ma il rinvio, invece, viene operato, irritualmente, ad un'udienza fissa che è direttamente individuata dall'intero Collegio.

(F) È indubbio, infine, che la pronuncia in esame vada ricompresa nel *genus* delle ordinanze interlocutorie, da sempre utilizzate, dalla Corte, (anche) nei giudizi in via incidentale. Un conto, però, è rinviare la discussione di una certa questione prima che la stessa, in effetti, abbia luogo; altra cosa è giudicare fondate – così come è avvenuto nel caso di specie – le doglianze prospettate dai giudici *a quibus* e solo in un secondo momento procrastinare il relativo verdetto di oltre un anno. In quest'ultima ipotesi, infatti, i motivi che inducono la Corte ad un rinvio (*id est*: la necessità di un intervento del legislatore sul tema) si prospettano alla sua attenzione solo dopo che il giudizio sulla legittimità costituzionale della normativa impugnata si è già (sostanzialmente) concluso. Sicché più di un dubbio suscita l'unica giustificazione esplicita che viene fornita dalla Corte per argomentare l'ammissibilità del nuovo strumento di natura decisionale, dato che il giudice delle leggi si limita, al riguardo, a fare semplicemente riferimento ad un (normale) utilizzo dei «propri poteri di gestione del processo costituzionale» (così si legge, infatti, nell'ord. n. 207 cit.).

In definitiva, pertanto, la Corte, tramite l'adozione dell'ord. n. 132 del 2020, da un lato, dimostra nei fatti che la soluzione giurisprudenziale escogitata nel caso Cappato non era affatto «un *unicum*», ossia una «soluzione contingente, funzionale alla risoluzione di un problema altrettanto contingente» (così, invece, tra gli altri, E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?*, in *Quad. cost.* 2019, 543), quanto piuttosto la prima epifania di una nuova tecnica di decisione con la quale il Collegio cerca di instaurare un dialogo più proficuo con gli organi legislativi; dall'altro, fornisce un'ulteriore conferma del suo modo recente ed assai disinvolto di applicare le regole che presiedono al processo costituzionale (in tema cfr., volendo e ampiamente, R. PINARDI, *La Corte e il suo processo: alcune preoccupate riflessioni su un tema di rinnovato interesse*, in *Giur. cost.* 2019, 1797 ss.), quasi che le stesse rappresentassero un elemento interno del bilanciamento di cui la Corte si serve per giungere alla propria decisione. Con il che, tuttavia – se ben si considera – si finisce per negare la stessa «esistenza di un diritto processuale costituzionale e la funzione in via di principio attribuita e riconosciuta alle regole processuali, togliendo loro qualsiasi, reale significato» (come lucidamente

affermato da R. ROMBOLI già in *La Corte costituzionale e il suo processo*, in *Foro it.* 1995, I, 1096).

Questo fenomeno, d'altra parte – volendo allargare per un attimo lo sguardo – è solo uno dei vari fattori (si pensi, ad esempio, nella medesima ottica, alla “mediatizzazione” subìta, di recente, dall'attività svolta dalla Corte costituzionale, su cui vedi, da ultimo, AA.VV., *Il forum. I comunicati stampa della Corte costituzionale*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 15 maggio 2020, 358 ss.) che alimentano una fase attualmente attraversata dalla giustizia costituzionale che fa affermare, correttamente, a molti studiosi, che il famoso “pendolo” della Corte, da sempre oscillante tra l'anima politica e quella giurisdizionale che connotano le funzioni della stessa, si è spostato, più di quanto accaduto in precedenza, verso la prima. In concomitanza, d'altra parte – tutt'altro che casuale – con una crisi del sistema rappresentativo che non ha precedenti.

Ebbene, che questa fase rientri pienamente nella fisiologia costituzionale (come sostenuto autorevolmente da E. CHELI, *Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quad. cost.* 2019, 777 ss.) oppure stia già producendo una modifica (tendenzialmente) duratura di tratti non secondari della nostra forma di governo è nodo che potrà essere sciolto solo tra qualche tempo. Nell'immediato, al costituzionalista, spetta senz'altro osservare, con la massima attenzione, ogni manifestazione della dinamica in atto, senza mai dimenticare, peraltro, un dato da cui, per lo meno a mio avviso, dovrebbe discendere ogni sua valutazione. E cioè che uno schiacciamento eccessivo del ruolo della Corte verso il polo politico del suo operato finirebbe per produrre una forte compressione dello spazio di autonomia che la stessa deve, al contrario, vantare, nei confronti degli attori politici, per poter svolgere con piena efficacia quella funzione di argine nei confronti degli eccessi di una democrazia puramente maggioritaria che è la ragione principale della sua stessa esistenza.